

Modifiche a partire dal 1° gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD

Diverse novità entreranno in vigore il 1° gennaio 2001 nel campo del conteggio e della riscossione da parte delle casse di compensazione dei contributi dei datori di lavoro all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD, come pure per la regolamentazione degli interessi di mora e degli interessi compensativi.

Riscossione dei contributi

Contributi d'acconto

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto: questi ultimi sono dei contributi provvisori basati sulla somma stimata dei salari.

È importante che i datori di lavoro trasmettano alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d'acconto. La cassa di compensazione deve essere informata di qualsiasi variazione rilevante dei salari.

Contributi definitivi

I contributi definitivi sono fissati sulla base del conteggio del datore di lavoro. Questo conteggio deve pervenire alla cassa di compensazione al più tardi entro il 30 gennaio seguente la fine del periodo contributivo annuale. Chi non rispetta questo termine, dovrà pagare interessi di mora sulla differenza.

La cassa di compensazione calcola la differenza tra i contributi d'acconto pagati e i contributi definitivi.

- Se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza.
- Se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

Contributi effettivi

I datori di lavoro hanno la possibilità di pagare dall'inizio i contributi effettivi, invece dei contributi d'acconto. Questo significa che una cassa di compensazione può, a certe condizioni, autorizzare i datori di lavoro a pagare i contributi effettivamente dovuti e non provvisori. Questo è possibile unicamente quando il pagamento puntuale dei contributi è garantito.

Pagamento dei contributi

I contributi devono essere pagati trimestralmente quando la somma annuale dei salari non supera i 200 000 franchi, e mensilmente quando è superiore a questo importo. L'ultimo termine di pagamento è il 10° giorno seguente la fine del trimestre o rispettivamente la fine del mese. Ciò significa per esempio che i contributi del 1° trimestre 2001 devono essere pagati al più tardi entro il 10 aprile 2001.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, i datori di lavoro riceveranno una fattura pagabile entro 30 giorni.

Importante:

- Una fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione.
- Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dalla data di emissione della fattura. La cassa di compensazione indicherà la data entro la quale l'importo dovrà essere accreditato sul suo conto.
- Il termine non corrisponde ad un mese, bensì a 30 giorni e non può essere prolungato, nemmeno quando l'ultimo giorno del mese è un sabato, una domenica o un giorno festivo.

Intimazione

Chi non rispetta il termine di conteggio o di pagamento previsto, riceve una intimazione. In questi casi viene riscossa una tassa variante da 20 a 200 franchi.

Interessi

Interessi di mora

La riscossione di un interesse di mora è indipendente dal fatto che si tratti di una colpa o di un'intimazione. D'ora in avanti le casse di compensazione riscuoteranno un interesse di mora anche per contributi inferiori a 3000 franchi.

Interessi di mora in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi:

Concerne	Conteggio o pagamento non pervenuto entro il	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto o contributi effettivi	30° giorno dopo la fine del mese, risp. dopo la fine del trimestre	1° giorno seguente la fine del mese, risp. seguente la fine del trimestre
Conteggio	30 gennaio seguente la fine dell'anno contributivo	1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno dopo la fatturazione
Contributi arretrati degli anni precedenti		1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo in questione

Interessi compensativi

Generalmente gli interessi compensativi sono versati unicamente per contributi pagati ma non dovuti che devono essere rimborsati o compensati dalla cassa di compensazione. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo sino alla data del rimborso completo.

La cassa di compensazione competente versa interessi compensativi se i contributi d'acconto pagati sono superiori ai contributi definitivi, la cui differenza non sia stata rimborsata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del conteggio. Gli interessi decorrono dal momento in cui il conteggio completo è pervenuto alla cassa.

Le casse di compensazione versano d'ora in avanti interessi compensativi anche sugli importi inferiori a 3000 franchi.

Calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati per giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico d'interesse è del 5%.

Esempio

Il conteggio per l'anno 2001 è pervenuto alla cassa di compensazione entro il termine stabilito, vale a dire entro il 30 gennaio 2002, mentre la differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi è stata accreditata sul conto della cassa di compensazione il 31 marzo anziché il 30 marzo.

- Contributi d'acconto pagati: 40 000 franchi
- Contributi definitivi: 100 000 franchi
- Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi: 60 000 franchi
- Data di fatturazione da parte della cassa di compensazione: 28 febbraio 2002
- Data di ricezione da parte del datore di lavoro: 2 marzo 2002
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 31 marzo 2002
- Periodo di calcolo degli interessi di mora dal 1° al 31 marzo (un mese):

$$60\,000 \text{ franchi} \times \frac{30 \text{ giorni}}{360 \text{ giorni}} \times 5\% = 250 \text{ franchi}$$

Disposizioni transitorie

Le nuove regole relative agli interessi entreranno in vigore il 1° gennaio 2001 e saranno vevoli per l'insieme dei contributi che, a questa data, saranno dovuti oppure dovranno essere rimborsati.

Informazioni

Le casse di compensazione AVS e le loro agenzie le possono fornire le ulteriori informazioni e i chiarimenti di cui ha bisogno. L'elenco di tutte le casse di compensazione figura nelle ultime pagine degli elenchi telefonici.

Questo foglio informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione settembre 2000.

Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.